



**Nn. 847 e 746-A**

## **RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE VIZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 2008

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione  
della produttività del lavoro pubblico (n. 847) (\*)

**presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008**

---

(\*) *Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (n. 746)

**d'iniziativa dei senatori ICHINO, TREU, ROILO, FINOCCHIARO, ZANDA, MORANDO, CECCANTI, D'AMBROSIO, FIORONI, FOLLINI, Mariapia GARAVAGLIA, NEROZZI, PASSONI, RUTELLI, SANGALLI e TONINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2008**

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 847*

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	10
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	11
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	14
Disegni di legge:		
– n. 847, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	16
– n. 746, d’iniziativa dei senatori Ichino ed altri .....	»	41

ONOREVOLI SENATORI. – Per gran parte del '900 la disciplina dell'impiego pubblico è stata di carattere esclusivamente pubblicistico, ossia posta attraverso atti d'imperio (leggi, provvedimenti amministrativi). Tale impostazione è stata messa in discussione, in sede politica e scientifica, allorché all'inizio degli anni '80 è stata rilevata una crisi di efficienza del lavoro pubblico, imputata anche alla diversa regolazione rispetto al settore del lavoro privato. Sulla scorta di tali rilievi, un primo avvicinamento a un assetto di tipo privatistico si è avuto con la legge n. 93 del 1983 (legge quadro sul pubblico impiego). La legge n. 93 individuò due distinte aree di competenza: una – relativa agli aspetti definibili in senso ampio come di organizzazione amministrativa – demandata alla fonte legislativa; l'altra – relativa agli aspetti retributivi e, più in generale, riguardanti il rapporto di lavoro – affidata alla fonte contrattuale. Si trattava però di un sistema non compiutamente privatistico, anche con riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro, in quanto gli accordi previsti dalla legge erano resi operativi con decreti del Presidente della Repubblica, all'esito di una articolata procedura. La natura ibrida della disciplina fu all'origine di alcune disfunzioni – rilevate dalla dottrina e successivamente affrontate dal legislatore con interventi di riforma – quali: la difficile compatibilità, anche concettuale, tra fonte negoziale e successivo provvedimento pubblicistico di recepimento; il carattere farraginoso della relativa procedura; l'incerto riparto di competenze fra fonti di diversa natura; la rilevata incapacità di tale sistema «misto» di risolvere i problemi di efficienza del lavoro pubblico. Si pervenne così a una nuova riforma del lavoro pubblico, questa volta più marcata-

mente improntata a una vera e propria privatizzazione, anche formale. Nel 1993 intervenne il decreto legislativo n. 29, adottato sulla base della delega contenuta nella legge n. 421 del 1992, il quale determinò la contrattualizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, con alcune eccezioni (settori rimasti in regime di diritto pubblico). Gli aspetti relativi al trattamento economico vennero infatti riservati alla contrattazione collettiva, non più soggetta a un atto pubblicistico di recepimento. Venne inoltre sancito un nuovo assetto per la dirigenza pubblica (non ancora integralmente privatizzata, in questa prima fase), per la quale si accentuò il profilo di autonomia dalla direzione politica, in correlazione a un sistema di valutazione e di responsabilità. Si diede particolare rilievo ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Si potenziò l'istituto della mobilità e si ridefinì, a scopo di razionalizzazione, la disciplina dell'accesso all'impiego pubblico. L'impatto di una riforma di questa portata fu tale da rendere necessari interventi di ulteriore sistemazione della materia. Dapprima si intervenne in forza della delega originaria, che consentiva l'emanazione di decreti legislativi «correttivi». In un secondo momento si pervenne al conferimento di una nuova delega, contenuta nella legge n. 59 del 1997 (la cosiddetta «Bassanini»), in virtù della quale furono adottati alcuni decreti legislativi che completarono la riforma del lavoro pubblico (cd. seconda fase della privatizzazione). La *ratio* di tale seconda delega appare evidenziata in particolare da uno dei principi direttivi, che era così formulato: «completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro

pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni». Così, con la «seconda privatizzazione» - attuata principalmente con il decreto legislativo n. 80 del 1998 - si fece un passo ulteriore verso la contrattualizzazione del lavoro pubblico, attraendo nell'orbita del diritto civile anche le figure dirigenziali di vertice. L'attuale testo unico sul pubblico impiego, contenuto nel decreto legislativo n. 165 del 2001, è stato adottato sulla base di una delega volta al riordino delle norme - diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa - che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (delega contenuta nella legge di semplificazione 1999). Esso ha sostituito il decreto legislativo n. 29 del 1993 e, nel testo risultante dalle successive modificazioni, rappresenta allo stato la principale fonte di regolazione del lavoro pubblico.

Il disegno di legge n. 847, che è stato presentato in Senato il 26 giugno 2008 e assegnato alla Commissione il 7 luglio, era costituito in origine da 6 articoli: l'articolo 1, con la delega legislativa al Governo e gli obiettivi della normativa delegata; l'articolo 2, con principi e criteri direttivi relativi a una revisione della disciplina in materia di contrattazione collettiva, finalizzata a migliorare l'organizzazione del lavoro pubblico e a precisare il riparto di competenze tra fonte legislativa e fonte contrattuale; l'articolo 3, con i principi e i criteri direttivi relativi alla innovazione della disciplina in tema di valutazioni sulle strutture e sul personale della pubblica amministrazione, al fine di innalzare gli *standard* qualitativi ed economici dell'attività amministrativa; l'articolo 4, con principi e criteri direttivi volti all'introduzione di strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e

della qualità della prestazione lavorativa; l'articolo 5, con i principi e i criteri direttivi volti a guidare il legislatore delegato nella revisione della normativa sulla dirigenza pubblica, sempre verso obiettivi di premialità, produttività e innalzamento dei livelli qualitativi dell'attività amministrativa; l'articolo 6, con i principi e i criteri direttivi che preludono alla modificazione della disciplina in tema di sanzioni disciplinari e di responsabilità dei dipendenti pubblici, in un proposito di contrasto ai fenomeni di bassa produttività e assenteismo.

Il disegno di legge n. 746 a sua volta affronta, naturalmente con le sue specificità, lo stesso tema della efficienza della pubblica amministrazione. A fondamento del testo proposto c'è l'idea che l'incremento della qualità e quantità dei servizi prodotti dalle pubbliche amministrazioni sia possibile solo se si riesce a stabilire il necessario nesso tra la trasparenza e la pratica dei controlli. Va infatti superata, secondo i proponenti, quella sorta di impenetrabilità che avvolge l'operato delle pubbliche amministrazioni, dietro la quale si nascondono abusi, deresponsabilizzazione e sprechi, insieme con l'attivazione di strumenti di controllo effettivamente indipendenti sia dal potere politico che dal *management*.

Sulla tematica dei controlli il disegno di legge prospetta un organo indipendente e autorevole, garante dell'indipendenza degli organi di valutazione al quale compete la formulazione di indirizzo, il suggerimento delle migliori prassi, la diffusione di modelli e così via (articolo 5).

Il disegno di legge contiene altre disposizioni in tema di responsabilità (disciplinare, erariale e dirigenziale) per assicurare una maggiore efficacia rispetto alle attuali modalità di attivazione. Ulteriore sottolineatura merita la previsione di legare una componente significativa della retribuzione del dipendente pubblico al merito e ai risultati, e l'affermazione della piena autonomia negoziale delle parti nelle fasi contrattuali, com-

presa la facoltà di non sottoscrivere il contratto, ricorrendo talune circostanze.

Il comitato ristretto, costituito in sede di esame degli emendamenti al disegno di legge n. 847, adottato dalla Commissione come testo base, ha svolto un lavoro proficuo: sono state individuate soluzioni condivise, che hanno recepito anche alcune proposte emendative dell'opposizione, in parte corrispondenti a suggestioni contenute proprio nel disegno di legge n. 746.

Il testo elaborato dopo l'esame degli emendamenti in comitato ristretto e quello successivo in Commissione contiene le seguenti novità.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si precisa l'obiettivo della delega, in termini di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali; sempre al comma 1, si inserisce, come obiettivo della delega, l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale; al comma 2, si prevede che l'adozione di alcuni decreti legislativi delegati abbia luogo previa intesa in sede di Conferenza unificata (da considerare come «intesa debole»), nonché previo parere della medesima Conferenza per quanto concerne l'attuazione delle altre disposizioni della legge di delega; sempre al comma 2, si amplia, da 30 a 45 giorni, il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate a esprimere il parere sui decreti legislativi delegati; al comma 4, si prevede che le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, si adeguino alle indicazioni circa il riparto di competenza disposto dai decreti legislativi; il comma 5, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è riformulato nel senso che le disposizioni del disegno di legge si applichino alla Presidenza, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.

All'articolo 2, comma 1, si richiamano gli atti organizzativi e l'autonoma determinazione dei dirigenti; al comma 2, lettera *a*), si introduce un esplicito rinvio al decreto legislativo n. 165 del 2001, facendo salva la riserva alla contrattazione collettiva della determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; conseguentemente è soppressa la lettera *b*); alla lettera *c*), nel testo della Commissione, sono stati esclusi il riferimento agli specifici andamenti e alle esigenze della contrattazione collettiva, nonché il potere di modificare gli ambiti di competenza riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva; alla lettera *d*), si sostituisce, all'inserzione automatica delle disposizioni legislative inderogabili, il semplice rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419 del codice civile; alla lettera *e*), si prevede che vengano individuati non semplicemente i criteri di regolazione, ma più puntualmente i criteri di fissazione dei vincoli alla contrattazione collettiva, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante la fissazione di limiti di spesa; alla lettera *h*), si introduce, nell'ambito del riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, l'esplicito dovere di operare in coerenza con il settore privato, ma nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, e si dispone il riordino delle procedure della contrattazione integrativa, riformando l'ARAN senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; alla stessa lettera *h*), numero 3), si prevede il rafforzamento del potere direttivo dei comitati di settore nei confronti dell'ARAN; al numero 6), si esplicita che saranno individuate specifiche responsabilità della parte contraente pubblica; dopo il numero 6, si aggiungono, tra i criteri di riordino delle procedure di contrattazione, la semplificazione del procedimento, anche tramite l'eliminazione dei controlli superflui, nonché la previsione di norme di raccordo per armonizzare i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione;

con la nuova lettera *i*) si prevedono norme di raccordo e coordinamento riguardo ai procedimenti in questione; con la nuova lettera *l*), si stabilisce, per le pubbliche amministrazioni, l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione collettiva e integrativa.

All'articolo 3, comma 1, si prevedono mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni che si discostino dagli *standard* qualitativi ed economici fissati; al comma 2, lettera *a*), si favorisce il coinvolgimento degli utenti nella valutazione delle amministrazioni; alla lettera *b*), si stabilisce che le amministrazioni predispongano, in via preventiva, gli obiettivi annuali e si introducono modalità per verificare se gli obiettivi siano stati effettivamente raggiunti; dopo la lettera *b*), sono aggiunti, tra i criteri direttivi, la previsione di confronti pubblici sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, nonché la promozione della confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni; alla lettera *e*) (già lettera *c*)), al nuovo numero 2), la valutazione è estesa anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti; al numero 4) (già 3) si prevede, tra i criteri indicati, la piena autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli *standard* definiti; alla lettera *f*), è istituito, in posizione autonoma e indipendente, un organismo centrale che opera in collaborazione con il Governo e in raccordo con altri enti o soggetti pubblici, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione; alla lettera *g*), è garantita piena accessibilità ai dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione, attraverso la disponibilità immediata tramite *internet*, il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno e valutazioni operate dall'esterno, nonché l'adozione di programmi per la trasparenza; con la nuova lettera *i*), è introdotto un regime di piena tutela giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni, qualora la violazione degli *stan-*

*dard* qualitativi ed economici abbia determinato la lesione di interessi giuridicamente rilevanti. I giudizi relativi sono devoluti alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo.

All'articolo 4, comma 1, si precisa che gli strumenti di valorizzazione del merito seguano le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva; al comma 2, con la nuova lettera *b*), si prevede che la valutazione positiva conseguita dal dipendente per un congruo arco temporale costituisca titolo rilevante per la progressione in carriera.

All'articolo 5, comma 1, si dispone che la realizzazione di adeguati livelli di produttività avvenga anche attraverso la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di indirizzo politico-amministrativo; al comma 2, lettera *a*), è soppresso, rispetto al testo d'iniziativa del Governo, il carattere esclusivo della competenza del dirigente in qualità di datore di lavoro pubblico; alla lettera *b*), si stabilisce che, all'esito dell'accertamento della responsabilità, al dirigente non sia corrisposto il trattamento economico accessorio; con la nuova lettera *c*) è introdotta una limitazione della responsabilità civile dei dirigenti alle sole ipotesi di dolo e di colpa grave, in merito alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei loro dipendenti; sono altresì previste sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti che omettano consapevolmente di avviare il procedimento disciplinare; alla lettera *e*) (già *c*)), per l'accesso alle fasce dirigenziali sono previsti obblighi di formazione all'estero, secondo modalità definite dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; alla lettera *f*), è stabilito che i criteri e gli obiettivi con cui valutare il dirigente siano fissati al momento di conferimento dell'incarico ed è anche ridefinita la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione, disponendone in ogni caso una riduzione; alla lettera *g*), si precisa che la ridefinizione e l'ampliamento delle competenze della

struttura del Comitato dei garanti avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; alla nuova lettera *m*), è fissato il principio in base al quale la componente della retribuzione legata al risultato sia stabilita in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva; alla lettera *n*), si precisa che il divieto di corresponsione dell'indennità di risultato sia disposto qualora sia decorso infruttuosamente il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi delegati.

All'articolo 6, comma 2, lettera *a*), sono modificate le modalità di semplificazione delle fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento alle infrazioni minori e tramite un'opportuna razionalizzazione dei tempi; alla lettera *d*), è attenuato il rigore, previsto dal disegno di legge originariamente presentato dal Governo, nelle ipotesi di responsabilità disciplinare per violazione dei canoni di diligenza professionale del medico pubblico dipendente nell'accertamento della patologia del dipendente pubblico; alla lettera *h*), è introdotta l'ipotesi di illecito disciplinare per negligenza, mancato esercizio e decadenza dell'azione disciplinare; con la nuova lettera *i*), è prevista la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità di esubero; con le nuove lettere *m*) e *n*), è introdotta l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito *web* dell'amministrazione e sono altresì aboliti i Collegi arbitrali di disciplina.

Dopo l'articolo 6, sono stati aggiunti tre nuovi articoli: il primo reca norme interpretative in materia di vicedirigenza (articolo 7); il secondo attribuisce ulteriori competenze al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche e ai contratti collettivi nel settore pubblico (articolo 8); il terzo (articolo 9), permettendo l'esclusione della Corte dei conti dalle deleghe previste dal disegno di

legge, interviene poi in maniera significativa sulle funzioni della Corte prevedendo nuovi e incisivi poteri di controllo sulle gestioni pubbliche statali.

Il contesto nel quale si inserisce l'intervento legislativo proposto dal Governo e modificato dalla Commissione sembra assai propizio a una riforma importante e duratura. Anche nell'ultima competizione elettorale, dal confronto programmatico emergeva un comune orientamento, pur nelle differenze d'impostazione, a individuare nella pubblica amministrazione moderna ed efficiente una delle scelte qualificanti per l'azione di governo. Appena insediatosi il nuovo Esecutivo, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha presentato un «Piano industriale - Linee programmatiche sulla riforma della pubblica amministrazione», documento d'indirizzo che, tra l'altro, propugna un intervento legislativo per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico rendendone più moderna l'organizzazione. Con le risoluzioni parlamentari sul Documento di programmazione economico-finanziaria, approvate dal Senato e dalla Camera, il disegno di legge in esame viene indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, in conformità a una specifica raccomandazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali del Senato. Ciò consente di seguire un *iter* parlamentare qualificato, secondo regole proprie, in particolare per la trattazione degli emendamenti. Nondimeno, per la sua stessa natura, di delegazione legislativa, ma soprattutto per l'impostazione culturale su cui è fondato, il disegno di legge è stato aperto a contributi diversi, come ha dimostrato l'esame in Commissione. Infatti, nella fase degli emendamenti in Commissione ogni proposta è stata valutata con la necessaria attenzione, in modo da assicurare condizioni utili per elaborare e definire un testo possibilmente condiviso ma comunque frutto di un dibattito consapevole e approfondito. Tutto ciò può essere realizzato con un'attitudine

al dialogo, che sulla materia è particolarmente utile, in tempi ridotti ma non compressi e nella piena disponibilità al confronto, che si risolverà in un buon risultato legislativo. Si tratta, infatti, di una riforma davvero importante, considerata la stessa evoluzione di lessico, dal «pubblico impiego» al «lavoro pubblico», già intrapresa a suo tempo ma ancora priva di una realizzazione concreta: quest'ultima esige un processo di riforma più accentuato, come quello prefigurato dal disegno di legge, promuovendo l'abbandono di un residuo storico, che identifica nell'impiegato pubblico il titolare di uno *status*, a volte di privilegi, a volte senza il necessario corrispettivo di servizi reali resi alla collettività e ai cittadini, l'ap-

prodo a una condizione di lavoro attiva e responsabile e, di conseguenza, a risultati di efficienza e di trasparenza nella funzione pubblica.

L'obiettivo è dunque quello del lavoro pubblico nel suo senso più coerente, lavoro produttivo, orientato ai risultati, alla qualità dell'azione amministrativa, fondato su mezzi che premiano e sanzionano in modo efficace e diretto, che misurino responsabilità ed efficienza, sia dell'amministrazione, datore di lavoro, sia dei dipendenti pubblici, lavoratori da considerare con rispetto e dai quali ottenere rendimento e condotte analoghe a quelle dei lavoratori del settore privato.

VIZZINI, *relatore*

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

**sui disegni di legge nn. 847 e 746**

(Estensore: BALBONI)

14 ottobre 2008

La Commissione, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge n. 847**

(Estensore: AZZOLLINI)

15 ottobre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 2, comma 2, lettera *i*), dopo le parole: «e riformare» siano aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

**sugli emendamenti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 847**

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

5 novembre 2008

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.0.1 (limitatamente al comma 2), 2.1, 3.11, 3.12, 3.17 e 3.6.

Esprime parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sulle proposte 2.14 (in relazione alle disposizioni di cui al numero 4), 5.21 e 5.28.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte.

**sugli emendamenti all'articolo 6, sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi e su altri emendamenti**

(Estensore: LATRONICO)

5 novembre 2008

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 e gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 3.300 e 6.0.11 (testo 2) al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.5, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.6, 6.0.8 (limitatamente al comma 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.4 e 2.1 (testo 2). Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Resta sospeso il parere sulla proposta 3.301.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: LATRONICO)

12 novembre 2008

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 6.0.4 (testo 2) nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni:

– che al comma 3 dell'emendamento 3.301 venga inserito il seguente periodo: «Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera *d*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

– che al comma 1 dell'emendamento 6.0.8 (testo 2), dopo la parola: «CNEL» siano aggiunte le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»; che al comma 2 sia soppresso il primo periodo e che nel secondo periodo vengano infine aggiunte le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

– che alla proposta 6.0.10 dopo la parola: «CNEL» siano aggiunte le seguenti: «nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

– che venga soppresso il primo periodo dell’emendamento 6.0.9 (testo 2) e che nel secondo periodo vengano infine aggiunte le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

– che al comma 2 dell’emendamento 6.0.100 vengano soppresse le seguenti parole: «, anche destinando le stesse somme ad altro capitolo del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme già impegnate, ovvero può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni e dei pagamenti.».

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI****sul disegno di legge n. 847**

(Estensore: CRISTALDI)

21 ottobre 2008

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge A.S. n. 847, d'iniziativa del Governo, in corso di esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;

valutato il contenuto del provvedimento di delega, con cui si intendono perseguire obiettivi quali la convergenza del mercato del lavoro pubblico e privato, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, la valorizzazione del merito ed il riconoscimento di meccanismi premiali, la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, i decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono adottati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

evidenziato che i menzionati decreti legislativi, in conformità all'articolo 1, comma 4, del testo, individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; rilevato altresì che l'esercizio della delega teso a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico ed a riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) deve perseguire, tra gli altri obiettivi enunciati, il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera i), numero 2), del testo;

rilevato che la materia «lavoro pubblico» non risulta espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, apparendo pertanto an-

nessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, e considerato altresì che la più recente giurisprudenza costituzionale sembra tuttavia ricondurre all'ambito di competenza «ordinamento civile» il fondamento della potestà legislativa statale con riguardo ai profili strettamente inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro;

considerato altresì quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 95 e 189 del 2007, con cui si enuncia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, «privatizzato» in virtù dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è soggetto a specifici limiti che garantiscono l'uniformità di tale tipologia di rapporti, quali i principi fissati dalla legge statale in materia ispirati all'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati che, come tali, si impongono anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale;

esprime

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece sulla base del solo parere trasmesso dalla medesima, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;

*b)* valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa approfondita verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.

**DISEGNO DI LEGGE N. 847**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico**

Art. 1.

*(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

*a)* convergenza del mercato del lavoro pubblico con quello del lavoro privato;

*b)* miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;

*c)* introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* internazionali di qualità;

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico** e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti

Art. 1.

*(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)*

1. *Identico:*

*a)* **convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;**

*b)* *identica;*

*c)* *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali;

e) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

f) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ed alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

**g) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, **previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge**, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il proprio parere entro **quarantacinque giorni** dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. I principi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri solo in quanto compatibili con lo specifico ordinamento, e nel rispetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, anche attraverso il ricorso ad apposita disciplina.

Art. 2.

*(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire e precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, **ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.**

**5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.**

Art. 2.

*(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, **nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti,** e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

2. *Identico:*

a) **precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**b) prevedere, in ogni caso, che siano definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti materie:**

**1) organizzazione degli uffici;**  
**2) criteri generali, metodi, procedure e finalità della valutazione del personale;**

**3) individuazione degli strumenti volti a premiare e ad incentivare la produttività e la qualità della prestazione lavorativa, ferme restando le competenze della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico;**

**4) regime della responsabilità, ivi compresi i principi in materia di tipologia delle infrazioni, delle relative sanzioni e del procedimento disciplinare in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;**

**5) criteri generali in materia di progressione professionale a carattere concorsuale;**

*c) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

*d) prevedere meccanismi periodici di monitoraggio sull'effettività e congruenza, anche in relazione agli specifici andamenti ed alle esigenze della contrattazione collettiva, della ripartizione delle materie affidate alla regolamentazione della legge o dei contratti collettivi, anche al fine di modificare i relativi ambiti di competenza;*

*e) prevedere lo strumento dell'inserzione automatica delle disposizioni legislative inderogabili in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;**

*soppressa*

*b) identica;*

*c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;*

*d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

f) individuare criteri di regolazione della contrattazione collettiva integrativa al fine di evitare superamenti dei vincoli di bilancio anche mediante la fissazione di tetti o di bande di oscillazione tra minimo e massimo;

g) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonché adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;

h) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

i) riordinare le procedure di contrattazione collettiva, anche integrativa, e riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:

1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;

2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) individuare criteri **per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;**

f) *identica;*

g) *identica;*

h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva **nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa** e riformare, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:

1) *identico;*

2) *identico;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore;

4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;

6) rafforzamento del regime dei controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità delle parti contraenti e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, **rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;**

4) *identico;*

5) *identico;*

6) rafforzamento del regime dei **vigenti** controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità **della parte contraente pubblica** e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;

7) **semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;**

*i)* **introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera *h*) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;**

*l)* **prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione an-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l) prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

*(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati *standard* qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**nuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;**

*m) identica.*

Art. 3.

*(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati *standard* qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, **nonché a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli *standard* qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato.**

2. *Identico:*

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle fonti informative esistenti in materia, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi *standard* di qualità, rilevati anche a livello internazionale;

b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità annuale, un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;

c) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle fonti informative **anche interattive** esistenti in materia, **nonché con il coinvolgimento degli utenti**, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi *standard* di qualità, rilevati anche a livello internazionale;

b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, **in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare** un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;

c) prevedere **l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;**

d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;

e) *identico*:

1) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;

3) assicurazione della piena autonomia della valutazione;

d) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, eventualmente in raccordo con altri enti o soggetti pubblici, di un organismo centrale che opera in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con il compito di validare i sistemi di valutazione adottati dalle singole amministrazioni centrali, indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, nonché di informare annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e sono nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;**

3) *identico*;

**4) assicurazione della piena autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f);**

**f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione;

f) ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;**

g) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione **anche attraverso:**

1) **la disponibilità immediata mediante la rete *internet* di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;**

2) **il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;**

3) **l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti *web* delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;**

*h) identica;*

**i) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dal-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:**

**1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;**

**2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;**

**3) prevedere che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;**

**4) prevedere che, nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, possa essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;**

**5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;**

**6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.**

**3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

*(Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, vincolanti per la contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione, secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.**

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, **ad eccezione del comma 2, lettera f)**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

*(Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, **secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva**, anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. *Identico:*

a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa **valutazione** del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;

**b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

*b)* destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento;

*c)* stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettività;

*d)* definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

*e)* stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;

*f)* individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Art. 5.

*(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, nonché al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*c)* *identica;*

*d)* *identica;*

*e)* *identica;*

*f)* *identica;*

*g)* *identica.*

Art. 5.

*(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, nonché al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, **anche attraverso la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di indirizzo politico-ammini-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza **esclusiva** con particolare riferimento alle seguenti materie:

1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio cui è preposto;

2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;

3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**strativo relative all'assegnazione degli incarichi dirigenziali, di cui agli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.**

2. *Identico:*

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento **ai seguenti ambiti:**

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura **nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;**

c) **limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;**

d) **prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consa-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) rivedere in senso meritocratico la disciplina dell'accesso alla dirigenza prevedendo, in particolare, che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, altresì adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

d) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e limitando i casi di con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;

e) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente, e prevedere, inoltre, che l'accesso sia subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a quattro mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate da ciascuna amministrazione d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle modalità previste nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;

f) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati **valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento del-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ferimento, rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, degli incarichi ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ed ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

*e)* ridefinire e ampliare le competenze del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o mancata conferma degli incarichi;

*f)* valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'articolo 3;

*g)* rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;

*h)* semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'incarico**, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, **e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;**

*g)* ridefinire e ampliare, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, le competenze **e la struttura** del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o mancata conferma degli incarichi;

*h)* *identica;*

*i)* *identica;*

*l)* *identica;*

***m)* prevedere che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

*i)* stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.

Art. 6.

*(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché accelerare i termini del procedimento disciplinare, escludendo la natura perentoria di quelli che non attengono a fasi o ad attività

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;**

*n)* stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, **decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo**, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.

Art. 6.

*(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)*

1. *Identico.*

2. *Identico:*

*a)* semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché **razionalizzare i tempi** del procedimento disciplinare, **anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

che incidono direttamente sul diritto di difesa del dipendente e prevedendo l'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza di condanna penale ai soggetti interessati;

b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;

d) introdurre meccanismi **più** rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente e prevedere, in particolare, la responsabilità disciplinare ed il licenziamento per giusta causa del medico, se pubblico dipendente, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di ordinaria diligenza nell'accertamento della patologia;

e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) **prevedere** meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, **nonché** la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza **professionale** nell'accertamento della patologia;

e) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

f) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;

g) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;

h) prevedere la responsabilità, per mancato esercizio o per decadenza dell'azione disciplinare dovuta a negligenza, dell'organo procedente;

i) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica*;

g) *identica*;

**h) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;**

**i) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;**

l) *identica*;

**m) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito *web* dell'amministrazione;**

**n) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.**

#### Art. 7.

*(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)*

**1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta istituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

*(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Ulteriori attribuzioni*). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».**

**Art. 9.**

*(Corte dei conti)*

**1. Le funzioni della Corte dei conti, la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.**

**2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziati sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

**7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.**

**8. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

**DISEGNO DI LEGGE N. 746**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ICHINO ED ALTRI

## Art. 1.

*(Principio della trasparenza)*

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione.

2. Ai fini del comma 1 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti *Internet* delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

4. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale.

## Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono da intendere «pubbliche amministra-

zioni» quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I principi e le disposizioni della presente legge si applicano altresì agli enti inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

## Art. 3.

*(Strumenti per l'attuazione del principio della trasparenza)*

1. Gli strumenti per l'attuazione del principio della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni sono:

*a*) il programma per la trasparenza di cui all'articolo 4;

*b*) l'Autorità per la trasparenza e la valutazione del funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5;

*c*) il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6;

*d*) il confronto pubblico annuale sul funzionamento e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *o*).

## Art. 4.

*(Programma per la trasparenza)*

1. Le pubbliche amministrazioni, sentite le organizzazioni civiche maggiormente rappresentative adottano un programma per la trasparenza, della durata triennale, attraverso il quale sono definiti e resi pubblici gli obiettivi di trasparenza concernenti i servizi e gli interventi erogati, le relative modalità di accesso, la gestione del personale, la misurazione e la pubblicazione dei costi di funzionamento, la determinazione degli obiettivi di

gestione, specifici e misurabili, e il grado del loro conseguimento da parte di ciascuna struttura, il sistema di valutazione dei risultati attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi, le modalità di interazione con la cittadinanza attraverso l'uso della rete *Internet*.

2. Il programma per la trasparenza individuala, inoltre, le risorse dedicate alla realizzazione del programma e i soggetti responsabili della sua realizzazione.

3. Il programma definisce, altresì, il calendario e le modalità di partecipazione al confronto annuale sul funzionamento e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera o). Gli obiettivi del programma per la trasparenza vengono resi pubblici attraverso i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e sono accessibili attraverso il portale della trasparenza di cui all'articolo 6.

#### Art. 5.

##### *(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero

che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valuta-

zione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito *Internet* dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

- a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 4 richiamando le amministrazioni inadempienti;
- b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate;
- c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera o), richiamando le amministrazioni inadempienti.

## Art. 6.

### *(Portale della trasparenza delle pubbliche amministrazioni)*

1. L'Autorità gestisce il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale sono resi accessibili i programmi delle pubbliche amministrazioni, i ri-

spettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione. Le regole di funzionamento del portale della trasparenza sono definite con regolamento dell'Autorità.

Art. 7.

*(Supporto informativo)*

1. L'Autorità di cui all'articolo 5 si avvale dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

2. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.

3. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle at-

tività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.

Art. 8.

*(Trasparenza  
dei provvedimenti amministrativi)*

1. L'articolo 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«21-*quater*. - *(Efficacia ed esecutività del provvedimento)*. - 1. Il provvedimento di autorizzazione e di concessione, che comporta un impegno di spesa superiore a 5.000 euro, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione sul sito *Internet* dell'amministrazione. In calce al documento cartaceo originale recante il provvedimento, il responsabile del procedimento annota la data di pubblicazione sul sito *Internet*. Con regolamento, adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere i tipi di provvedimento per i quali, in ragione della tutela del diritto alla riservatezza, l'efficacia non è subordinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

2. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

3. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze».

## Art. 9.

*(Trasparenza e confrontabilità dell'attività e dei risultati delle pubbliche amministrazioni e del personale)*

1. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori quantitativi longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati.

2. Attraverso i portali per la trasparenza di cui all'articolo 6 devono essere rese agevolmente leggibili le comparazioni tra le prestazioni misurate in base agli indicatori di cui al comma 1.

## Art. 10.

*(Delega legislativa in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e per disciplinare il sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi cui dovranno conformarsi le misure conseguenti alla valutazione stessa finalizzate a incrementare efficienza e produttività e i sistemi di incentivazione istituiti dalla contrattazione collettiva.

2. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valutazione di tutto il personale pubblico con periodicità definita in via generale, per categorie di personale;

b) definizione, da parte dell'Autorità, dei requisiti per il personale addetto al controllo di gestione e alla valutazione dei dirigenti;

c) definizione, da parte dell'Autorità, di indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati;

d) obbligo delle amministrazioni di adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri di cui alla lettera c), evidenziandone il rispetto nella pubblicazione dei relativi risultati;

e) pubblicità e trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna amministrazione; pubblicazione sistematica e periodica validazione, da parte dell'Autorità, dell'attività di valutazione svolta dalle amministrazioni; disponibilità immediata mediante *Internet* di tutti i dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione; confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno dell'amministrazione e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;

f) individuazione, da parte delle amministrazioni, delle unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

g) individuazione nominativa da parte delle amministrazioni delle unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

h) collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera f), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

i) mobilità del personale collocato a disposizione, sua riqualificazione e sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

l) attribuzione agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera h), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti;

m) attribuzione delle indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

n) obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività di cui all'articolo 9 risultino peggiori rispetto alla media delle amministrazioni omologhe, di fissare ai propri dirigenti l'obiettivo di allineamento alla media entro un termine ragionevole;

o) organizzazione di un confronto pubblico annuale sul funzionamento di ciascuna amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione; disponibilità permanente, mediante portali dell'Autorità e dell'amministrazione interessata, della registrazione di tale confronto pubblico; previsione di ulteriori modalità di partecipazione delle associazioni di consumatori o utenti o dei cittadini agli organi di valutazione o alla loro attività;

p) attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la

segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche;

q) coordinamento delle disposizioni in materia di valutazione del rendimento del personale con quelle in materia di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono comunque essere emanati.

#### Art. 11.

##### *(Delega legislativa in materia di responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina legislativa in materia di responsabilità disciplinare, erariale e dirigenziale dei dipendenti pubblici, apportandovi le modifiche necessarie sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione della responsabilità civile dei dirigenti amministrativi, per la decisione di avviare il procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, alle ipotesi di dolo e di colpa grave;

b) comunicazione delle decisioni, adottate a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera i), alle competenti procure regionali della Corte dei conti, ai fini della valutazione della responsabilità degli interessati e dei dirigenti dei relativi uffici;

c) rilevanza dei risultati negativi della valutazione, condotta in applicazione della disciplina di cui all'articolo 10, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

d) rilevanza del comportamento dei dirigenti che, a fronte di fatti che appaiono rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare, facciano decorrere i termini per l'avvio del procedimento disciplinare, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui al citato articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono comunque essere emanati.

#### Art. 12.

##### *(Retribuzioni dei dipendenti pubblici)*

1. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

2. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

3. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera i).

4. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di

uffici o strutture che siano stati individuati a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera h), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

#### Art. 13.

##### *(Modifiche all'articolo 40, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Il comma 3 dell'articolo 40, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata provvede in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo o contratto, fino alla successiva sottoscrizione, al fine di garantire la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate».

